

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 68/2016

del 29 aprile 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/2018]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1554 della Commissione, dell'11 settembre 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sorveglianza e di metodi diagnostici ⁽¹⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2015/1554 abroga le decisioni 2001/183/CE ⁽²⁾, 2002/878/CE ⁽³⁾ e 2003/466/CE ⁽⁴⁾ della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Dopo il punto 8a (Direttiva 2006/88/CE del Consiglio) della parte 3.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«8b. **32015 D 1554**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1554 della Commissione, dell'11 settembre 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sorveglianza e di metodi diagnostici (GU L 247 del 23.9.2015, pag. 1).»

2. Il testo del punto 29 (Decisione 2003/466/CE della Commissione) della parte 3.2 e dei punti 63 (Decisione 2001/183/CE della Commissione), 68 (Decisione 2002/878/CE della Commissione) e 73 (Decisione 2003/466/CE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso.

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) n. 2015/1554 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2016, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GUL 247 del 23.9.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 67 del 9.3.2001, pag. 65.

⁽³⁾ GUL 305 del 7.11.2002, pag. 57.

⁽⁴⁾ GUL 156 del 25.6.2003, pag. 61.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

